

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', PIERACCINI, BARDI e BANFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1970

Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore

ONOREVOLI SENATORI. — La maturità civile del Paese, la consapevolezza dei valori democratici garantiti dalla Costituzione e la esigenza di tutelare le libertà del cittadino fanno avvertire, con crescente urgenza, la necessità di riformare radicalmente le sovrastrutture giuridiche illiberali ed autoritarie che ancora resistono nella nostra codificazione. Come è noto, molte disposizioni dei codici, specialmente di quello di procedura penale, sono state demolite dalle autorevoli sentenze della Corte costituzionale, mentre in Parlamento si è avviato il lavoro nobile e meritevole per dare al nostro Paese codici moderni e libertari, rispondenti alle strutture democratiche e repubblicane che reggono il nostro Stato.

Tuttavia, nell'attesa che le riforme generali diventino operanti, è necessario sopprimere, con novelle parziali di aggiornamento, alle deficienze che ogni giorno, qualche volta clamorosamente, come di recente è accaduto, si manifestano quali residui dispotici di un deteriore autoritarismo e che turbano profondamente la coscienza civile del Paese.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione mira a rimuovere due disposizioni del vigente codice di procedura penale che non sono in sintonia con i precetti costituzionali, ed in particolare con l'articolo 24 della Costituzione, ed inoltre non

giovano alla fiducia e credibilità che la pubblica opinione deve avere per la giustizia del proprio Paese.

L'articolo 1 modifica la norma dell'articolo 135 del codice di procedura penale nel senso di consentire al difensore di conferire con il proprio difeso, che sia detenuto, subito dopo il deposito del verbale di interrogatorio, cioè entro cinque giorni dall'interrogatorio stesso. L'innovazione è modesta, nell'ambito, cioè, del vigente sistema inquisitorio, ed è certamente lontana da quella giusta e nuova impostazione che al problema ha dato il progetto del nuovo codice di procedura penale, col diritto del difensore di partecipare in parità con l'accusa ad ogni fase e grado del processo.

Tuttavia rimedia a lacune e deficienze che qualche volta rivelano all'esterno il mondo allucinante degli inquisiti, assistiti dalla presunzione costituzionale di innocenza, e malgrado ciò isolati, incapaci di difendersi, indeboliti nelle loro stesse capacità, umiliati — qualunque sia la loro condizione, soprattutto se poveri e non convenientemente difesi — per fatti ai quali possono essere estranei e per i quali non possono dimostrare la loro estraneità proprio perchè posti in condizioni di opprimente inferiorità. L'immediato colloquio col difensore, per la stessa sua natura aperta e confidenziale, può fugare

dubbi o perplessità, che spesso proprio l'innocente non riesce a dissipare, e consentire, nello stesso interesse dell'istruttoria e della giustizia, una più approfondita ed obiettiva ricerca della verità.

Nè avrebbe senso temere « inquinamenti » di elementi probatori in conseguenza di questa semplice misura di umanità e di libertà. Tutti i Paesi democratici, e non solo quelli anglosassoni, ammettono la presenza del difensore addirittura fin dal primo interrogatorio dell'imputato e sappiamo bene che non solo non si verificano « inquinamenti », ma non sussiste neppure il sospetto che possano verificarsi.

Una saggia azione di prevenzione e repressione del delitto deve definitivamente convincere che, se si vuole evitare inquinamenti o distorsioni, bisogna ricercare le prove prima dell'arresto con riscontri precisi ed

obiettivi, e non risalire all'imputato o all'indiziato per cercare solo in lui e nelle sue ammissioni o confessioni elementi di responsabilità che poi, anche con le confessioni più audaci, si rivelano del tutto evanescenti.

L'articolo 2 è conseguente alla prima innovazione e modifica l'articolo 304-*quater*, quinto comma, del codice di procedura penale nel senso di abrogare la facoltà discrezionale di non depositare gli atti di interrogatori entro i termini di cinque giorni.

Confidiamo pertanto che vorrete approvare il disegno di legge, il quale rappresenta solo una modesta e neppure completa anticipazione dei nuovi orientamenti che già il Parlamento ha avuto modo di manifestare nel corso dei vari dibattiti sulla cosiddetta crisi della giustizia e in occasione dell'esame della riforma del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Durante l'istruzione, sia sommaria che formale, il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito dei processi verbali di interrogatorio di cui all'articolo 304-*quater*, primo comma.

Ha, altresì, diritto di conferire con l'imputato, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372 o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372 ».